

Novara, 11 novembre 2025
PRVSRV-STF091-2025-V01

**ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI NOVARA – VERBANO – CUSIO - OSSOLA**
Via F.Ili Rosselli, 10
28100 Novara

Oggetto: **DPO SERVICE 1YR**

**CONTRATTO DI SERVIZIO
DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
ORDINE ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI NOVARA
AD 2026 – 1YR**

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE.....	3
1.1	SCOPO DEL DOCUMENTO	3
1.2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
1.3	DEFINIZIONI	3
2	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER)	4
2.1	DESIGNAZIONE	4
2.2	COMPITI	4
2.3	CONFLITTO DI INTERESSI	4
3	ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DPO	5
4	PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ.....	6
4.1	COSTI DEL SERVIZIO	6

1 INTRODUZIONE

Il Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation “GDPR”) offre un quadro di riferimento in termini di compliance per la protezione dei dati in Europa, aggiornato e fondato sul principio di responsabilizzazione (accountability). I responsabili della protezione dei dati, al centro di questo nuovo quadro giuridico in molti ambiti, sono chiamati a facilitare l’osservanza delle disposizioni del GDPR.

In base al GDPR, alcuni Titolari e Responsabili del trattamento sono tenuti a nominare un DPO in via obbligatoria; in altri casi, anche ove il regolamento non imponga in modo specifico la designazione di un DPO, può risultare utile procedere a tale designazione su base volontaria (il Gruppo di lavoro “articolo 29” (WP29) incoraggia gli approcci di questo genere).

1.1 Scopo del documento

Scopo del presente documento è redigere un contratto di servizio tra la ditta T-SOLO di Maurizio Tencaioli, d’ora in avanti denominata T-SOLO, e l’Ordine degli Architetti di Novara, d’ora in avanti ORDINE, inerente alla nomina del DPO presso l’ORDINE.

1.2 Normativa di riferimento

Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation “GDPR”)

1.3 Definizioni

Di seguito alcune delle principali definizioni riportate all’interno del Regolamento UE 2016/679

«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;

«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

«destinatario»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.

«terzo»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;

«consenso dell’interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

«violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

«dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoci sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

«dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloskopici;

«dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative.

2 Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer)

2.1 Designazione

L'ORDINE nella persona del suo Presidente, ritiene opportuno procedere alla nomina di Un DPO presso l'Ente in considerazione delle tipologie di dati trattati per conto degli Iscritti all'ORDINE.

L'azienda T-SOLO, nella persona del suo Consulente Dott. Bignoli Stefano, è dotata di idonea competenza e professionalità per svolgere il servizio in oggetto.

L'ORDINE nomina il Dott. Bignoli Stefano come DPO con incarico annuale.

Non è previsto un rinnovo automatico del servizio, le parti si incontreranno prima della scadenza per convenire ad una eventuale estensione.

Si rimanda al punto successivo per il dettaglio dei servizi compresi nel contratto.

2.2 Compiti

Il DPO svolge nell'ambito del proprio servizio i seguenti compiti:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- cooperare con l'autorità di controllo;
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- effettuare attività di audit riportando al Titolare eventuali criticità.


Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

2.3 Conflitto di Interessi

Viene assicurata fin da ora l'assenza di conflitto di interessi nei confronti dell'ORDINE; nello specifico il DPO non riveste all'interno dell'organizzazione alcun ruolo che possa comportare la definizione delle finalità o delle modalità del trattamento di dati personali

3 Organigramma funzionale DPO

I compiti stabiliti per il DPO vengono assolti efficacemente da un Team di professionisti come nel seguito descritti.



4 Pianificazione attività


Al fine di assicurare efficacia ed efficienza al Servizio il DPO effettuerà specifiche attività di verifica e analisi così come di seguito specificate.

PROFESSIONISTA	Attività in ingresso	Tipologia Azienda Cliente	Pianificazione temporale	Documenti in uscita	
DPO	<ul style="list-style-type: none">• Pianificazione attività• Verifiche periodiche• Audit compliance	DPO-1	4 incontri Cliente	Piano annuale delle attività e calendarizzazione Relazione evidenze Audit comprensiva di non conformità rilevate e piano di miglioramento	PLAN.DOC
Legal	Consulenza Legale specifica			Funzione su richiesta	
DATA BREACH + VARIE ED EVENTUALI	DA PIANIFICARE			Funzione gestita a giornata	

4.1 Costi del Servizio

- Il costo del servizio 4 incontri ½ giornata/12 mesi/anno 2026, è di **€ 2.000,00 € 1.100,00**
Comprende il check del GDPR attuale ed eventuale rivisitazione
Comprende GDPR-TSOLO Enterprise Version – tool sw con gestione on-line incarichi e consensi manuale di Data Protection
- **LA PROPOSTA E' PROROGABILE PER GLI ANNI 2027, 2028, 2029, ALLE STESSE CONDIZIONI**
- Fatturazione e Pagamento: BB RD DF a nomina effettuata/riconfermata
- Prezzi IVA esclusa

Cordiali saluti



—T-SOLO network
Maurizio Tencaioli